Cedere partecipazioni è reddito di lavoro

RISPOSTA A INTERPELLO

Se invece i titoli si possono mantenere a fine rapporto la natura è finanziaria

Alessandro Germani

Se un manager è obbligato a cedere le partecipazioni in caso di interruzione del rapporto di lavoro, unitamente al fatto che il prezzo è fissato in maniera discrezionale e che su di esso incide la *good leavership* in base agli anni di detenzione, ciò porta a concludere che il reddito riveniente dalla cessione delle partecipazioni sia di lavoro dipendente e non finanziario. Questa la conclusione della risposta 565 di ieri.

In un gruppo di società controllato da un fondo di private equity è stato attivato un piano di incentivazione del management in una società veicolo Delta legata all'andamento delle varie società del gruppo. Non è previsto alcun *holding period*, ma i manager saranno obbligati a cedere le partecipazioni in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Le partecipazioni riservate al management sono di tipo *sweet equity*, ovvero senza alcuna garanzia di rendimento e con il più basso grado di privilegio.

Ai sensi dell'articolo 60 del Dl 50/17 i redditi da partecipazione con diritti patrimoniali rafforzati sono riconducibili ai redditi di capitale o diversi quando, in sintesi:

- vi è un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo fatto dall'Oicr;
- il *carried interest* scatta solo dopo che gli altri soci hanno beneficiato di un rendimento minimo garantito (*hurdle rate*);
- la detenzione non è inferiore a cinque anni.

Come chiarito anche dalla circolare 25/E/17, in presenza di tali requisiti opera una presunzione legale per cui i redditi delle partecipazioni sono tassati come rendite finanziarie, prevedendosi un allineamento di interessi fra investitori e management.

Nel caso di specie, in cui il primo e il terzo requisito non sono soddisfatti, non opera la presunzione legale ma occorre quindi verificare nei fatti se il provento sia inquadrabile come reddito di lavoro dipendente o finanziario. Secondo l'Agenzia il fatto che le partecipazioni possano essere mantenute anche in ipotesi di cessazione del rapporto è sintomatico di una natura finanziaria del reddito.

Differenti sono invece le conclusioni se la cessazione del rapporto di lavoro implica l'obbligo di cessione delle partecipazioni. Sia la plusvalenza da cessione sia i redditi medio tempore distribuiti dalla partecipazione integreranno un reddito da lavoro dipendente ex articolo 51 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA